



**Confisca e reati a tutela del patrimonio culturale.**  
**Brevi riflessioni a margine del nuovo Disegno di legge n. 2864**  
***“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturali”***

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Nel vigente quadro normativo in materia di reati a tutela del patrimonio culturale l’istituto della confisca trova la sua collocazione sistematica negli artt. 174, 176 e 178 del D.lgs. n. 42/2004. Le norme in questione introducono regimi giuridici differenti, calibrati sulla peculiare tipologia di reato che di volta in volta viene in rilievo.

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 42/2004, rubricato «uscita o esportazione illecite», il Legislatore ha previsto la confisca obbligatoria delle cose oggetto della condotta delittuosa, conformemente alla normativa vigente in materia di contrabbando. Questa prima ipotesi di confisca è stata qualificata dalla Corte di cassazione come una “sanzione recuperatoria di carattere amministrativo”<sup>1</sup>, come tale indipendente dall’accertamento del reato poiché finalizzata a soddisfare l’esigenza di apprendere una *res* che il Legislatore individua come non commerciabile. Conseguentemente, la misura in oggetto, non avendo carattere sanzionatorio, viene sottratta all’applicazione di quel corredo di garanzie “forti”, ricavabili non solo dalla Carta costituzionale ma anche dalla CEDU, che sono proprie della “materia penale”, così come individuata proprio dalla Corte di Strasburgo. Da ciò, sul piano degli effetti giuridici, derivano conseguenze di rilievo: da una parte, la confisca prescinde da un previo accertamento dell’elemento soggettivo del reato, e, quindi, può essere disposta anche in presenza di sentenze assolutorie per carenza dell’elemento psicologico; dall’altra, la misura ablativa in parola può essere disposta anche nell’ipotesi di pronunce di proscioglimento per intervenuta prescrizione dell’illecito. Si tratta, detto altrimenti, delle ipotesi di c.d. confisca senza condanna.

Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 176 del D.lgs. n. 42/2004, la disciplina di riferimento è quella della confisca facoltativa (art. 240 cp). Tale misura, quindi, si caratterizza per il connotato della discrezionalità. Tuttavia, a differenza di quanto

---

<sup>1</sup> Cass., pen., Sez III, 10 giugno 2015, n. 42458, in *Riv. pen.*, 2015, 12, 1067. Più di recente v. anche Cass. pen., Sez. III, 17 ottobre 2017, n. 10478, in *Dir. pen. cont.*, 5/2018, con nota di A. MASSARO, *Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017.*

previsto dall'art. 240 c.p., il ricorso a tale forma ablativa è precluso in assenza di un provvedimento di condanna.

Infine, a norma dell'art. 178 del D.lgs. n. 42/2004 è disposta la confisca obbligatoria (ad eccezione dei casi in cui i beni siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato) degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico.

Muovendo dal quadro normativo appena riassunto, appare chiaro come la diversità di norme che regolano le varie ipotesi di confisca sia, in una qualche misura, espressione della «magmaticità»<sup>2</sup> della disciplina ideata dal legislatore con riferimento al settore dei beni culturali.

## IL DISEGNO DI LEGGE N. 2864

Il Disegno di legge attualmente al vaglio del Senato persegue l'obiettivo, indubbiamente apprezzabile, di ricondurre ad unità il sistema, anzitutto superando il frammentato quadro di riferimento in materia di confisca.

L'art. 5 del Disegno di legge, rubricato «abrogazioni», stabilisce infatti al secondo comma che sono, tra le altre, abrogate le disposizioni di cui agli artt. 174, 176 e 178 del D.lgs. 42/2004. Il conseguente vuoto normativo viene colmato dall'art. 1 del Disegno di legge, che mira ad inserire, all'interno di un nuovo «Titolo VIII – bis» del codice penale, l'518–*septesdecies*, rubricato «confisca». La proposta di legge prospetta dunque l'introduzione un'unica forma di confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Sulla base del nuovo assetto normativo, si avrebbe dunque un'unica forma di confisca suscettibile di trovare applicazione con riferimento a tutte le fattispecie di reato contenute nel nuovo titolo VIII – *bis* del codice penale, e, segnatamente, nei seguenti casi: «furto di beni culturali», «riciclaggio di beni culturali», «illecita detenzione di beni culturali», «uscita o esportazione illecite di beni culturali», «danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici», «danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici», «devastazione e saccheggio di beni culturali» e «contraffazione di opere d'arte».

Come è evidente, dunque, l'operatività della confisca verrebbe svincolata dalle tre fattispecie di reato in cui attualmente opera nell'ambito del vigente codice dei beni

---

<sup>2</sup> Così L. LUPARIA, *Tutela dei beni culturali e processo penale*, in *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, p. 197, a cura di E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma TrE-Press, 2017, disponibile in [romatrepress.uniroma3.it](http://romatrepress.uniroma3.it).

culturali. Le nuove disposizioni del Disegno di legge al vaglio del Parlamento dimostrano quindi come, nella prospettiva di una efficiente repressione della criminalità nel settore del patrimonio culturale<sup>3</sup>, assuma un'importanza primaria l'apprensione del bene trafugato.

Deve sottolinearsi come le richiamate innovazioni, oltre a dilatare significativamente il raggio di azione della confisca, anche in ragione dell'estensione delle ipotesi di "obbligatorietà" della stessa, consegnino uno strumento dalla fisionomia del tutto rinnovata, riconducibile a quel concetto di confisca che la giurisprudenza, europea ed interna, ha qualificato come misura appartenente alla "materia penale".

Il dato indubbiamente più significativo è rappresentato dalla scelta di rendere applicabile, nel settore di riferimento, l'istituto della confisca cd. "per equivalente" che, per pacifica giurisprudenza<sup>4</sup>, assume un carattere eminentemente sanzionatorio. È questo, in particolare, quanto può desumersi dal secondo comma dell'art. 518 – *septesdecies*, secondo cui «quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente». Laddove il Disegno di legge ottenesse l'approvazione del Parlamento, quindi sarebbe molto difficile continuare a qualificare la confisca relativa ai beni culturali come uno strumento amministrativo o, come affermato dalla Cassazione con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 174 del Codice dei beni culturali, come una misura a carattere meramente "recuperatorio". La conseguenza sarebbe il necessario confronto con le indicazioni offerte dalla Corte EDU e con lo statuto di garanzie, processuali e sostanziali, individuato dagli articoli 6 e 7 della Convenzione.

Può risultare utile, in proposito, un riferimento agli esiti nota e complessa vicenda che ha riguardato la confisca urbanistica. Con la recente *sentenza G.I.E.M.*, infatti, la Grande Camera, "recepto" sul punto le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 49 del 2015, ha confermato la necessità che il reato di lottizzazione abusiva risulti accertato al completo dei suoi elementi oggettivi e soggettivi: non sarebbe tuttavia necessaria una sentenza di condanna intesa in senso

---

<sup>3</sup> Tali profili sono evidenziati da L. D'AGOSTINO, *Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, 2018, 86, secondo cui «l'obiettivo della riforma è quindi quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto di disciplina su basi organiche nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio».

<sup>4</sup> La giurisprudenza, da tempo, considera la confisca per equivalente come uno strumento squisitamente sanzionatorio, al pari di una pena in senso stretto. In tal senso, Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374, in C.E.D. Cass., n. 255037; Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11768, in *Diritto penale contemporaneo*, 2013, p. 4564, con nota di BONO; Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre 2010, n. 11288, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010, p. 4406; Cass. pen., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 21027, in *De Jure*; Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in *Diritto penale contemporaneo*, 2008, p. 4544, con nota di L. PISTORELLI; Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2009, n. 13098, in C.E.D. Cass., n. 243127; Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2008, n. 39173, in C.E.D. Cass., n. 241034; Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2008, n. 39172, in *Diritto penale contemporaneo*, 2009, p. 3417, con nota di F. MAZZACUVA. Da ultimo, sia pur con riferimento alle differenze tra la confisca del profitto diretta e quella per equivalente nell'ambito dei reati tributari, si veda Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 24042, in *Guida al diritto*, 2018, 27, 82.

formale, risultando sufficiente una sentenza che accerti la responsabilità dell'imputato, anche se, per ipotesi, l'esito dovesse essere quello di un proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

La confisca "sanzione penale", inoltre, non potrebbe applicarsi nei confronti di soggetti diversi rispetto a quello che ha commesso il reato. Un asserto, questo, che risulta confermato dallo speciale "salvacondotto" dall'ablazione previsto dall'art. 518 – *septesdecies* del Disegno di legge, secondo cui l'operatività della confisca viene subordinata alla circostanza che le *res* non appartengano a persone estranee al reato.

In definitiva, le novità legislative che il Disegno di legge mira ad introdurre conducono ad escludere ogni operazione ermeneutica intesa ad attribuire alla confisca in materia di beni culturali il valore di una misura a carattere meramente recuperatorio. Invero, la mutata fisionomia della confisca, connotata dall'afflittività e dalla finalità preventiva, presenta gli indicatori tipici della sanzione penale. Di conseguenza, deve ritenersi che, laddove le novità normative ottenessero definitiva approvazione, non sussisterebbero più argomenti ostativi affinché le garanzie costituzionali e convenzionali proprie della "materia penale" possano, a tutti gli effetti, fare ingresso all'interno del settore dei beni culturali.